



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 28 agosto 2014

decreto n. 53

- oggetto Indizione delle elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale per domenica 12 ottobre 2014, e disposizioni per l'assicurazione delle operazioni elettorali.
- decisione Il sottoscritto Presidente indice le elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia di Verona, in prima attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56¹, stabilendo quanto segue:
1. la data di svolgimento delle elezioni è fissata per domenica 12 ottobre 2014;
 2. le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
 3. le operazioni di scrutinio, ove non avviate immediatamente dopo la fine delle votazioni, saranno svolte lunedì 13 ottobre, procedendo prima allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Presidente e, successivamente, allo scrutinio di quelle relative alla elezione dei consiglieri provinciali;
 4. le liste di candidati a consigliere provinciale e le candidature a Presidente della Provincia possono essere presentate all'ufficio elettorale, che per l'adempimento sarà costituito a Verona, nella sede di Palazzo Capuleti, via delle Franceschine n. 10, nei seguenti giorni ed orari:
 - domenica 21 settembre 2014, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
 - lunedì 22 settembre 2014, dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
 5. le firme per la presentazione delle candidature e delle liste possono essere raccolte dalla data di pubblicazione del presente decreto;
 6. per l'autenticazione delle firme per la presentazione delle candidature valgono le disposizioni di cui all'articolo 14 della Legge n. 53/1990, con le seguenti precisazioni:
 - i candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente né della propria lista o candidatura né di liste o candidature concorrenti per la medesima elezione; le loro eventuali sottoscrizioni saranno ritenute come non apposte;
 - i pubblici ufficiali richiamati nell'articolo 14 della Legge n. 53/1990, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari;
 7. le operazioni elettorali sono garantite tramite un seggio elettorale e due sottosezioni, composte da dipendenti di ruolo della Provincia;

¹ Come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

pagina 2/6

8. ove necessario, può essere nominato un “seggio volante”, i cui componenti possono essere in tutto o in parte diversi da quelli nominati nei seggi e sottosezioni; le schede eventualmente raccolte dal seggio volante confluiscono unitamente a quelle del seggio centrale;
9. le operazioni di voto sono svolte presso la sede della Provincia di Verona denominata Palazzo Capuleti, in via delle Franceschine n. 10, ed in particolare nelle sale poste al primo piano che saranno all'uopo predisposte e segnalate;
10. tutti i termini stabiliti con il presente Decreto sono da considerare perentori;
11. il dirigente dell'ufficio elettorale è incaricato, oltre che dei compiti propri della funzione, come disciplinata dalla legge e dalla regolamentazione provinciale, di pubblicare sul sito internet istituzionale idonea modulistica, anche con riguardo alla presentazione di candidature e liste elettorali, e di richiedere ai segretari Comunali del territorio i riferimenti degli aventi diritti al voto.

motivazione

La legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni*” e successive modificazioni, nel disciplinare il riordino delle funzioni e degli organi di governo delle Province, ha dettato nuove norme per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale.

L'articolo 1 della suddetta legge stabilisce:

- al comma 58: “*Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della provincia*”;
- al comma 62: “*Il Presidente della Provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto*”;
- al comma 69: “*Il Consiglio provinciale è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni della provincia*”;
- al comma 74: “*Il consiglio provinciale e' eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia*”;
- al comma 78: “*Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34*”.

Il regolamento per la disciplina delle elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale di Verona, adottato con deliberazione n. 74 del 13 agosto 2014, dal



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

pagina 3/6

Presidente della Provincia nelle funzioni di Consiglio provinciale², definisce puntualmente le competenze in ordine al procedimento elettorale e recepisce la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 per quanto non espressamente disciplinato nello stesso regolamento.

Le operazioni elettorali saranno disciplinate con atto del dirigente dell'Ufficio elettorale.

Come sede è stata individuata quella della Provincia, più funzionale all'esperimento delle operazioni elettorali e meglio raggiungibile, evitando quella di via Santa Maria Antica, ubicata in zona a traffico limitato. Si è ritenuto determinare un unico plesso, tenuto conto che il seggio è unico, ancorché costituito da sottosezioni, e che risulta assicurabile la logistica con minore spesa e dispendio di risorse.

elettorato attivo Il corpo elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale è costituito dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica.

Non sono elettori gli organi non elettivi, nominati per la provvisoria amministrazione dei comuni.

I consiglieri provinciali uscenti non sono titolari del diritto di elettorato attivo, salvo i casi in cui siano anche sindaci o consiglieri comunali in carica.

elettorato passivo Sono eleggibili a Presidente della Provincia:

- i sindaci dei Comuni della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
- i Consiglieri provinciali uscenti³, compreso il Presidente della Provincia.

Sono eleggibili a Consigliere provinciale:

- i Sindaci e i Consiglieri in carica nei Comuni della provincia;
- i Consiglieri provinciali uscenti, compreso il Presidente della Provincia, intendendo come uscenti gli amministratori di origine elettiva delle Province i cui organi sono scaduti per fine mandato, purché gli stessi fossero in carica al momento della scadenza.

durata in carica Il Presidente della Provincia dura in carica quattro anni e decade in caso di cessazione dalla carica di Sindaco o negli altri casi previsti dalla legge.

Il Consiglio provinciale dura in carica due anni. La cessazione dalla carica di Sindaco o Consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di Consigliere provinciale.

²Ai sensi dell'articolo 1, comma 82, legge 7 aprile 2014, n. 56.

³Coloro che sono cessati dalla carica di Consigliere provinciale per conclusione del mandato a seguito dell'entrata in vigore della menzionata Legge 56/2014.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

pagina 4/6

individuazione del corpo elettorale: obblighi dei Comuni

Al fine dell'individuazione del corpo elettorale e della formazione della lista sezionale degli aventi diritto al voto, i segretari dei Comuni del territorio provinciale, dovranno predisporre apposita attestazione contenente l'elenco e le generalità complete del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del 35° giorno antecedente la votazione (7 settembre 2014).

Tale elenco, da compilarsi secondo il modello predisposto e fornito da questo Ente, dovrà essere trasmesso all'Ufficio elettorale della Provincia, all'indirizzo di posta certificata affarigenerali.provincia.vr@pecveneto.it, nei tre giorni compresi tra il 34° (8 settembre 2014) e il 32° (10 settembre 2014) antecedenti quello della votazione.

candidature a Presidente della Provincia

L'elezione del Presidente della Provincia avviene sulla base di presentazione di candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, nel numero risultante dalle attestazioni pervenute dai Comuni. Il Corpo elettorale sarà ufficialmente disponibile entro il 12 settembre, con pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia. Da indagine informale già compiuta, parrebbero necessari e sufficienti n. 192 sottoscrizioni, fermo restando che l'effettivo numero è quello necessariamente rapportato al dato ufficiale.

Tale numero sarà reso noto attraverso apposita pubblicazione sul sito internet della Provincia, ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione dei candidati a Presidente.

Ciascuna candidatura dovrà indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato, Comune nel quale ricopre la carica di Sindaco, ovvero indicazione che si tratta di Consigliere provinciale uscente.

liste per l'elezione del Consiglio provinciale

L'elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere (n. 16) e non inferiore alla metà degli stessi (n. 8).

Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, nel numero risultante dalle attestazioni pervenute dai Comuni. Il Corpo elettorale sarà ufficialmente disponibile entro il 12 settembre, con pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia. Da indagine informale già compiuta, parrebbero necessari e sufficienti n. 64 sottoscrizioni, fermo restando che l'effettivo numero è quello necessariamente rapportato al dato ufficiale.

Tale numero sarà reso noto attraverso apposita pubblicazione sul sito internet della Provincia, ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione delle liste dei candidati a Consigliere provinciale.

Di ciascun candidato dovranno essere indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita, la carica ricoperta (Sindaco o Consigliere), Comune nel quale sono stati eletti, ovvero indicazione che si tratta di Consigliere provinciale uscente.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

pagina 5/6

La denominazione di ciascuna lista deve essere univoca e tale da non ingenerare equivoci.

sottoscrittori

Sono sottoscrittori delle candidature e delle liste, come definite nelle precedenti sezioni del presente decreto, gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali (Sindaci e Consiglieri comunali in carica).

I Consiglieri provinciali uscenti non possono sottoscrivere candidature a Presidente, né liste di candidati Consiglieri.

Ciascun soggetto avente diritto al voto può sottoscrivere una sola candidatura a Presidente della Provincia e una sola lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale.

I candidati alla carica di Presidente della Provincia possono sottoscrivere una lista di candidati alla carica di Consigliere, ma non possono sottoscrivere alcuna candidatura a Presidente.

I candidati alla carica di Consigliere possono sottoscrivere una candidatura a Presidente della Provincia, ma non possono sottoscrivere alcuna lista di candidati alla carica di Consigliere.

autenticazioni

Il limite di competenza territoriale per l'autenticazione delle sottoscrizioni è stato da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 ottobre 2013, n. 22 e dal Consiglio di Stato, sezione V, 13 febbraio 2014, nn. 715, 716 e 717.


In rapporto al vincolo funzionale o di pertinenza per l'esercizio del potere di autenticazione, si rinvia al parere del Consiglio di Stato, I sezione, 10 luglio 2013, n. 2671.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

contrassegno
elettorale
(simbolo)

Entro lo stesso giorno di presentazione della lista di candidati a consigliere provinciale dovrà essere prodotto, in formato .jpg, il contrassegno che identifica la lista stessa (cd. simbolo), tramite supporto digitale o trasmissione alla pec affarigenerali.provincia.vr@pecveneto.it.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

pagina 6/6

Per l'elezione del Presidente non è prevista la presentazione di contrassegno che, ove apposto, rimane mero riferimento per i presentatori, senza alcuna successiva associazione nelle schede di voto o in altri documenti o pubblicazioni della Provincia.

votazioni

Per essere ammesso alle votazioni ciascun elettore, nei giorni ed orari di votazione, dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. In alternativa, gli elettori possono essere riconosciuti per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio o della sottosezione, che lo deve attestare.

Le schede di votazione sono fornite dall'Ufficio elettorale, di colore diverso a seconda delle fasce demografiche di appartenenza dell'elettore, secondo quanto previsto dall'innanzi menzionato regolamento per la disciplina delle elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale di Verona e dalle disposizioni del dirigente dell'Ufficio elettorale, anche in merito alla possibile distinzione delle schede per l'elezione del presidente da quelle per l'elezione del consiglio, per il caso di concomitante tornata.

informazioni

La Provincia di Verona ha istituito pagina dedicata alle elezioni nella sezione "Notizie" della *home page* al seguente indirizzo internet www.provincia.vr.it⁴

L'ufficio elettorale è comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Giovanni Miozzi

⁴ La pagina è rinvenibile anche in "amministrazione trasparente".